

VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

LA « COMUNIONE » DI DATI PERSONALI. UN CONTRIBUTO AL SISTEMA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ

SOMMARIO: 1. Alcuni casi ricorrenti. — 2. Le ipotesi di « comunione » dei tradizionali aspetti della personalità: *a)* Il caso della corrispondenza epistolare; *b)* Le immagini comuni; *c)* I co-autori dell'opera; *d)* Il cognome coniugale; *e)* Le vicende *post-mortem* dei diritti della personalità. — 3. Il caso dei dati genetici. — 4. La comunanza di dati personali. — 5. Il regime giuridico dei dati comuni. — 6. Il patrimonio informativo dell'impresa. — 7. Le implicazioni per il sistema dei diritti della personalità.

1. ALCUNI CASI RICORRENTI.

Tizio stipula con Caio un contratto preliminare per l'acquisto di una casa da adibire ad abitazione coniugale. Nel contratto sono contenuti oltre alle generalità delle parti una serie di altri dati: la provenienza dell'immobile, la circostanza che attualmente esso è locato a Mevio, il conto corrente sul quale dovrà essere pagato il prezzo, la data entro la quale dovrà essere stipulato il definitivo ed il nome del notaio, l'impegno a corrispondere la provvigione al mediatore. Chi è il soggetto cui si riferiscono dei vari dati personali contenuti nell'atto: Tizio o Caio? Entrambi?

Il sig. Rossi si rifornisce abitualmente dalla Libreria Bianchi, la quale gli invia periodicamente a casa dei libri in visione. Se gli interessano li acquisterà. Chi è il soggetto cui si riferiscono i dati relativi ai libri proposti e/o venduti/comprati? Il libraio o il suo cliente?

L'impresa di telecomunicazioni Alfa fornisce un complesso di servizi all'impresa Beta. I suoi terminali registrano con esattezza i consumi, la localizzazione degli eventuali terminali mobili, gli

* Il presente scritto intende festeggiare Giovanni Buttarelli per la sua nomina a Garante Europeo aggiunto per la protezione dei dati personali.

Ancora una volta sono grato a Giorgio Resta per i preziosi suggerimenti e l'indicazione di prospettive essenziali. Doverosa

quindi la prima citazione al suo *Do we own our bodies? Il problema dell'utilizzazione del materiale biologico umano a scopo di ricerca e brevettazione*, in *Scritti in onore di Lipari*, vol. II, Giuffrè, 2008, p. 2437.

orari di maggiore traffico, gli importi da fatturare, quelli pagati e gli eventuali insoluti. Tali dati si riferiscono solo alla impresa Beta, o riguardano anche Alfa?

Sul viale del tramonto di una vita avventurosa — ma anche in un momento ben precedente — l'attore Tazio (ma anche l'esploratore, l'atleta, l'uomo politico *et caeteri*) pubblica un libro di memorie, ovviamente pieno di incontri, di vicende personali, di relazioni, di passioni ed antipatie, di giudizi. Il diligente editore avrà cura di pubblicare alla fine del volume un indice delle persone citate. I dati personali — centinaia, migliaia — che vi si trovano riguardano solo Tazio, solo i soggetti citati, oppure entrambi?

Gli esempi — mille altri se ne potrebbero trovare — che si sono riportati evidenziano un aspetto peculiare della disciplina dei dati personali che in via di prima e sommaria esposizione può essere definita la « comunione » di dati personali.

Il tema è scarsamente investigato¹ per alcune ragioni, piuttosto evidenti, sia sistematiche che ideologiche.

Sotto il primo profilo la collocazione del diritto ai dati personali nella grande categoria dei diritti della personalità ha comportato una serie di conseguenze piuttosto ovvie². Appare superfluo sottolineare come i diritti della personalità si costruiscono avendo in mente la unicità della persona umana: il nome, l'immagine, la reputazione, la riservatezza, l'identità personale fanno capo ad un soggetto unico che si distingue da tutti gli altri. I diritti della personalità (o il generale diritto della personalità, nella prospettiva monista) lo proteggono da usurpazioni e aggressioni³. La costruzione attorno ad un unico soggetto costituisce da un lato un punto di forza perché i vari diritti aggiungendosi in maniera incrementale costituiscono le placche di una armatura giuridica che proteggono l'individuo dalle insidie della società moderna. Dall'altro, sono un punto di rigidità come dimostrano le vicende — complesse in tutti gli ordinamenti — della trasmissione *inter vivos* e *mortis causa* di aspetti della personalità, del loro sfruttamento economico, dalla loro tutela da parte di altri, diversi dall'originario titolare⁴.

¹ G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione*, Giuffrè, 1997, p. 194 poneva il seguente quesito: « Ci si potrebbe chiedere, ad esempio, se esso [l'art. 3 della L. 675/95 che individua l'area di esenzione dell'uso personali] richieda un uso dei dati necessariamente e rigorosamente individuale, o autorizzi la "contitolarità" del trattamento da parte di due persone fisiche aventi una comunanza stretta di interessi ». Il presente lavoro si sforza di fornire una risposta alla domanda.

² V. D. CALDIROLA, *Il diritto alla riservatezza*, Cedam 2006, 67 ss.

³ Anche se il punto è oggetto di rimediatazione — sia consentito rinviare alla voce *Personalità (diritti della)*, in *Dig. IV, disc. priv., sez. civ.*, XIII, UTET 1996, 430 — è opportuno richiamare i concetti di intrasmissibilità, indisponibilità, irrinunciabilità, inespropriabilità, imprescrittibilità attorno ai quali si è costruita la categoria partendo dalla più importante monografia del dopoguerra dedicata all'argomento, A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Trattato Cicu-Messineo*, II ed., Giuffrè 1982, 85 ss.

⁴ Il riferimento obbligato è a G. RESTA, *Autonomia privata e diritti della personalità*, Jovene 2005.

Appare dunque naturale che quando si pongono le basi teoriche del diritto ai dati personali — sviluppandolo a partire dalla riservatezza, dall'identità personale, dalla autodeterminazione informativa — essi vengano visti come riferiti ad unico soggetto. I dati relativi a Tizio sono di Tizio; quelli relativi a Caio sono di Caio; quelli relativi a Sempronio sono di Sempronio, e rispetto ad essi è offerta a ciascuno una panopia di azioni e rimedi per assicurare che altri non ne abusino.

Sotto il secondo profilo la nascita della protezione dei dati personali si lega all'esigenza di proteggere l'individuo prima nei confronti dello Stato pan-ottico (è il *Big Brother* di orwelliana memoria), poi nei confronti della invadenza delle imprese (è l'assai più prosaico ma capillare *Big Business*). I dati personali — come la tutela dei consumatori — sono oggetto di tutela per frapporre uno schermo fra l'individuo e le organizzazioni istituzionali ed economiche infinitamente più forti di lui. Naturale dunque attribuire il diritto ai dati personali al singolo, disciplinando minuziosamente casi e modalità con le quali essi possono essere trattati da altri. Questa impostazione si riflette chiaramente nella previsione normativa — recepita a livello comunitario — che distingue nettamente fra dati personali riferiti ad una persona fisica, e dati riferiti ad una persona giuridica.

Il problema — che si è esemplificato in apertura — è che, non sempre, ma spesso, i dati non riescono ad essere riferiti ad un singolo soggetto.

Si parta dalla definizione — comune a tutta l'Europa — di dato personale: « *Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile ("persona interessata"); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale* ». (Direttiva 46/95).

Se il criterio di pertinenza è racchiuso nell'espressione « qualsiasi informazione relativa a » è facile rendersi conto che esso non porta a risultati univoci.

La ragione di ciò sta in una banalissima ma fondamentale differenza dei dati personali rispetto ad altri aspetti della personalità e cioè che i primi — in un numero elevatissimo di casi — sono espressivi non tanto della individualità del soggetto, bensì di una relazione dello stesso con altri. Ed una relazione, per sua natura, implica un rapporto fra almeno due soggetti. Nel rapporto obbligatorio fra Tizio e Caio l'informazione è che Tizio deve una somma a Caio, e questi è creditore di tale somma nei confronti del primo. Si tratta di una informazione che necessariamente identifica l'uno e l'altro soggetto, che li riguarda entrambi e dalla quale nessuno dei due può escludere l'altro. Quando Caio comunica alla banca l'esistenza del proprio credito (in ipotesi perché vuole scontarlo)

sta comunicando un proprio dato personale, oppure uno relativo a Tizio? Quando Tizio chiede alla banca un prestito per pagare Caio, sta facendo uso di un dato proprio, oppure sta fornendo ad un terzo un dato sulla disponibilità finanziaria di Caio?

Se la questione può apparire minuta nelle relazioni inter-individuali, ci si rende conto che essa assume un rilievo sistemico nell'attività d'impresa, che è tutta costruita su relazioni dall'elevato contenuto informativo.

E all'impresa quelle informazioni interessano non in forma anonima ed aggregata (quanti clienti al Nord, al Centro, al Sud), ma ben specificate: quanto e cosa fornisce al singolo cliente, come viene pagato, se riceve reclami ecc.

Di fronte a questa situazione le risposte non sono ovvie. Sicuramente nel caso di relazioni fra persone fisiche entrambe hanno un interesse giuridico di pari grado sul dato. Ma anche quando la relazione coinvolge una persona fisica e una persona giuridica affermare che il dato appartiene esclusivamente alla prima, mentre la seconda ne è solo il titolare non appare appagante.

Una soluzione è tuttavia indispensabile per evitare che l'esercizio dello *ius arcendi* da parte di chi ritiene di essere l'interessato produca effetti paralizzanti, o indebitamente penalizzanti.

2. LE IPOTESI DI « COMUNIONE » DEI TRADIZIONALI ASPETTI DELLA PERSONALITÀ. A) IL CASO DELLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE.

Il nostro ordinamento conosce altre ipotesi di « comunione » su aspetti della personalità.

Si tratta della corrispondenza epistolare, disciplinata dall'art. 93 l. d'a. Tale norma prevede che qualora essa abbia « carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata » la sua pubblicazione richiede il consenso tanto dell'autore che del destinatario. Lo schema della contitolarità ha il suo *pendant* nella comune e libera disponibilità: se il contenuto della corrispondenza non è quello previsto dalla norma ciò non vuol dire che manca del tutto una protezione — a ciò osterebbe il superiore principio costituzionale della segretezza sancito dall'art. 15 Cost. — bensì che entrambi i soggetti — autore e destinatario — possono disporne.

Nel caso descritto dall'art. 93 l. d'a. i due soggetti sono titolari di una situazione giuridica condizionata — potremmo dire, dimidiata — giacché senza il consenso dell'altro essa non può essere esercitata. Nei casi diversi invece si applica il principio tipico delle situazioni di comunione secondo cui ciascuno dei comproprietari può usare del bene purché ciò non impedisca all'altro di fare altrettanto.

Peraltro più che addentrarsi nelle peculiarità della disciplina delle lettere missive — come emersa da una ricca casistica giuri-

sprudenziiale — conviene chiedersi che rapporto che vi sia fra art. 93 l. d'a. e disciplina dei dati personali.

In primo luogo si immagini che manchi la norma specifica: Renzo indirizza a Lucia una lettera nella quale esprime tutti i suoi sentimenti e chiede perché essi non sono ricambiati. Come si applica la dualità prevista dal Codice della privacy fra interessato e titolare? Chi è l'uno e chi è l'altro? O lo sono entrambi?

Potrebbe — nel senso di « avrebbe valore giuridico » — Vittorio, vanitoso uomo di spettacolo, affiggere sul suo sito web, una avvertenza con la quale si informano le sue ammiratrici che egli intende pubblicare tutti i messaggi che gli saranno indirizzato al suo indirizzo di posta elettronica?

In poche parole, dovrebbero le parti di una corrispondenza, precauzionalmente e preventivamente, scambiarsi informative ex art. 13 Codice privacy ed assicurarsi un consenso scritto o comunque registrato al fine di potere, un domani, dare alle stampe le lettere inviate e/o ricevute?

Le risposte — del tutto congetturali per chi ritenga che l'art. 93 l. d'a. costituisca una norma speciale, ancorché anteriore, rispetto al D.Lgs. 196/03 — interessano perché mettono alla prova il sistema fondato sull'alternatività — se non addirittura sull'antagonismo — fra interessato e titolare.

Ma potrebbe anche prospettarsi una diversa lettura basata sulla preminenza del Codice privacy, in quanto attuativo di Direttive comunitarie (46/95 e 58/02), con la conseguente necessità di verificare se e in che misura l'art. 93 sia compatibile e in quali parti sopravviva. Secondo tale linea interpretativa, al di fuori dell'area di esenzione dell'uso personale, perimetrata dall'art. 4 Codice privacy, dovrebbero applicarsi tutte le generali regole, salvo le diverse prospettive che potranno emergere nei paragrafi seguenti.

B) LE IMMAGINI COMUNI.

Il caso della corrispondenza epistolare è per sua natura bilaterale, e dunque necessariamente la sua disciplina deve contemperare le esigenze di chi scrive e di chi riceve. Ma esistono altre situazioni nelle quali si verifica una convergenza di interessi di più persone. Si pensi al ritratto fotografico che comprende due persone (tipicamente, i fidanzati, gli sposi). Mettendo da parte questioni di proprietà (la fotografia è naturalmente duplicabile e dunque ciascuno può avere il proprio esemplare), quel che interessa è il regime che governa l'utilizzo della stessa. Il sistema delineato dagli artt. 10 c.c. e 96 l. d'a. è incentrato sul diritto assoluto sul proprio ritratto. Dunque un soggetto diverso non può, *in-vito domino*, utilizzarlo al di fuori delle eccezioni indicate nello stesso art. 96 e che la giurisprudenza interpreta in senso restrittivo.

È necessario dunque il consenso di entrambi i ritrattati per l'utilizzo della fotografia. Una regola, a ben vedere, più rigorosa di quella prevista per le corrispondenze per le quali il duplice consenso è richiesto solo se il contenuto sia riservato.

Il regime si avvicina a quello dei dati personali: a parte tutte le formalità, il trattamento del dato ai fini della sua diffusione richiede il consenso dell'interessato. Chi detiene copia della fotografia è considerato titolare dei dati e sottoposto ai relativi obblighi.

La situazione assai semplificata che si verifica nel caso del doppio ritratto, è resa inestricabile quando i soggetti ripresi siano una pluralità (la foto di classe, quelle di un matrimonio, gli infiniti filmati di feste).

Ad applicare il Codice della privacy costituendo ciascun detentore di una copia della foto o del filmato in titolare dei dati degli altri, il risultato pratico è la inapplicabilità della disciplina, salvo immaginare grottesche informative e richieste preventive di consenso.

La disciplina generale sul ritratto si mostra — nella sua interpretazione giurisprudenziale — più duttile, facendo abbondante ricorso al concetto del consenso tacito o implicito. In concreto occorrerà verificare l'utilizzo della foto o del filmato viene fatto, le sue finalità e l'interesse che verrebbe leso ove venisse divulgata.

c) I CO-AUTORI DELL'OPERA.

La legge sul diritto d'autore, all'art. 10, disciplina i rapporti fra i coautori il cui contributo alla creazione dell'opera sia « indistinguibile e inscindibile ».

La disposizione interessa molto nella presente analisi sia perché essa fa riferimento espresso alle norme che regolano la comunione, che dunque assumono il ruolo di modello archetipale, sia perché si disciplina in maniera precisa l'esercizio del diritto morale: « *Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. / Le parti indivise si presumono di valore uguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo. / Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione. La difesa del diritto morale può peraltro essere sempre esercitata individualmente da ciascun coautore e l'opera non può essere pubblicata, se inedita, né può essere modificata o utilizzata in forma diversa da quella della prima pubblicazione, senza l'accordo di tutti i coautori. Tuttavia, in caso di ingiustificato rifiuto di uno o più coautori, la pubblicazione, la modificazione o la nuova utilizzazione dell'opera può essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, alle condizioni e con le modalità da essa stabilite* ».

Si distingue dunque fra legittimazione ad agire (individuale) ed esercizio del diritto (collettivo). L'intervento del giudice appare

ovvio anche se di dubbia efficacia, almeno dal punto di vista della tempestività.

Il regime non è, normalmente, sovrapponibile alla disciplina dei dati personali, in quanto l'opera appare costituire altro — come bene dotato di propria autonoma regolazione giuridica — dalla persona del o dei suoi autori. Ma si offre un ulteriore modello per il caso di contitolarità di dati personali.

D) IL COGNOME CONIUGALE.

Le vicende relative all'attribuzione del cognome nell'ordinamento italiano, sono particolarmente complesse, a partire dalla attribuzione al figlio legittimo, all'atto della nascita, del cognome dell'uomo che risulta coniugato con la madre. Una regola tanto radicata quanto non fondata su alcuna norma positiva e di recente messa in (forse definitiva) discussione dalla applicazione del principio di non discriminazione fra uomo e donna.

Uno degli aspetti peculiari è quello del cognome della donna coniugata. Nell'impianto originario del codice civile la moglie assumeva il cognome del marito. Con l'art. 143-*bis*, introdotto dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito. In ogni caso quel che si verifica è una condivisione, nell'uso sociale, del cognome. Entrambi i coniugi sono abilitati ad usarlo ed esso costituisce il loro primo dato di identità.

Non vi è alcuna limitazione e questa può essere introdotta solo per via pattizia ovvero se il cognome, per decisione di uno dei coniugi, ha assunto la natura di bene altro da sé, come nel caso del marchio. Quando poi, in ipotesi, il matrimonio venga a subire delle cesure, per via della separazione o del divorzio, le vicende dell'utilizzo del cognome da parte della donna rientrano nel quadro degli accordi.

Anche in questo caso non vi è una sovrapposizione fra codice civile e il codice della privacy: la legge attributiva dell'identità pubblica (nel senso anche di registrata in pubblici documenti) si pone come precedente e preminente rispetto a qualsiasi uso che di tale identità venga fatto dall'interessato.

Ci interessa però la vicenda del cognome perché esso è indicativa di una relazione — in questo caso, il matrimonio — fra due soggetti. Il cognome contiene una quantità di informazioni — in primo luogo familiari — che si strutturano secondo uno schema relazionale (figlio di, fratello di, moglie di ecc.).

E) LE VICENDE POST-MORTEM DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

Un'ulteriore ipotesi di coesistenza di diritti su aspetti della personalità si presenta nei casi in cui il titolare sia deceduto e la legittimazione ad agire venga attribuita a soggetto allo stesso vicini. Gli

artt. 93 e 96 l.d'a. attribuiscono ai discendenti fino al quarto grado la legittimazione ad agire a tutela della corrispondenza epistolare o dell'immagine del defunto.

L'art. 8 c.c. consente che possa agire contro il pregiudizio derivante dall'abuso del nome anche chi «pur non portando il nome contestato o indebitamente usato abbia alla tutela del nome un interesse fondato su ragioni familiari degne d'essere protette».

L'art. 597 c.p. attribuisce ai «prossimi congiunti», all'adottante e all'adottato il diritto di querela per offese alla memoria del congiunto.

Anche qui quel che interessa è la circostanza che vi sia una pluralità di soggetti i quali possono vantare una situazione giuridica protetta intorno ad un medesimo diritto, l'attributo della personalità del defunto. La coesistenza delle diverse posizioni è spostata sul piano processuale e in quella sede dovranno essere contemperate. Ancora una volta, tuttavia, si conferma che il sistema non esclude una pluralità di aventi diritto le cui ragioni devono coesistere.

3. IL CASO DEI DATI GENETICI.

Il terreno sul quale la comunanza di dati personali presenta maggiore attualità, ma anche maggiore complessità, è quella dei dati genetici. La loro rilevanza ai fini del presente lavoro è evidente:

a) in primo luogo si tratta di un aspetto ampiamente studiato da giuristi, medici, biologi, epidemiologi in tutto il mondo⁵ e con approcci che, ovviamente, sono interdisciplinari e richiedono soluzioni applicabili in tutti gli ordinamenti occidentali⁶.

b) In secondo luogo i dati genetici attengono alla persona (e, precisamente, il corpo della persona), ma vengono portati nell'alveo dei diritti della personalità attraverso la disciplina dei dati personali. Risulta infatti evidente la differenza fra l'elemento materiale (per quanto microscopico) oggetto di indagine (il campione di sangue, il pezzetto di tessuto, il capello, la saliva, le secrezioni ecc.) e le informazioni che da esso si traggono. E sono queste ultime a porre le questioni difficili.

c) I dati genetici, anche se estratti da un elemento materiale proveniente da un soggetto ben individuato — l'interessato —, il più delle volte contengono informazioni che riguardano soggetti

⁵ Oltre al lavoro di G. RESTA, citato in apertura ed alla ampia bibliografia ivi riportata, v. nella ampia ed innovativa produzione di S. RODOTÀ, *Tra diritto e società. Informazioni genetiche e tecniche di tutela*, in *Riv. crit. dir. priv.* 2000, 571 (in part. pp. 588 ss. ove si esaminano le conseguenze derivante dalla classificazione dei dati genetici come «strutturalmente condivisi»).

⁶ È emblematico che si citi una decisione da una giurisdizione poco nota, quella dell'Islanda (Corte Suprema 27 novembre 2003, Guomundottir c. Stato), relativa all'opposizione di una persona all'acquisizione dei dati genetici del padre defunto da parte di un ente incaricato di «censire» il patrimonio genetico della popolazione islandese.

terzi, ben identificabili, quali i genitori, i figli o i parenti più stretti⁷. Tale condivisione è non solo permanente ma anche a-volontaria, nel senso che mentre con riguardo alle ipotesi prospettate nei paragrafi precedenti vi è la decisione di un soggetto di entrare in contatto con un altro, qui tale volontà è in genere assente (si pensi al rapporto del figlio con i genitori, o fra fratelli)⁸.

d) I dati genetici sono di grande valore economico e non solo nella prospettiva di loro utilizzo — in casi assai rari — in procedimenti brevettuali, ma soprattutto per il risparmio di spesa dei soggetti i quali, a conoscenza di talune informazioni che li riguardano, sono in grado di compiere scelte di vita razionali e di prevenire condotte che potrebbero risultare nocive per la loro salute, se non addirittura letali.

e) Anche con riguardo ai dati genetici l'assetto normativo è tendenzialmente individualista — ad un dato, corrisponde un interessato — ed entra in crisi non solo nelle ipotesi dei gruppi familiari che si sono prospettate, ma anche — ed ancora di più — quando si fa riferimento a dati riguardanti particolari gruppi etnici (ad es. la longevità negli armeni, l'anemia mediterranea fra i sardi, la struttura muscolare fra talune popolazioni africane ecc.). Di qui l'esigenza di trovare uno schema di riferimento idoneo a superare la rigidità della legge.

f) Con riguardo ai dati genetici il problema della condivisione delle informazioni fra più soggetti si è già posto ed è stato risolto prestando grande attenzione all'interesse — di fatto — concreto del soggetto che ha richiesto di poter accedere ai — o disporre dei — dati personali formalmente riguardanti un terzo⁹.

⁷ È questo uno degli argomenti utilizzati — in una contesa fra singolo e Stato e non fra con-titolari — dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Grande Chambre) del 4 dicembre 2008 nel caso *S. e Marper c. Regno Unito* secondo cui i campioni di cellule prelevati da un soggetto arrestato « contain a unique genetic code of great relevance to both the individual and his relatives » aggiungendo che « In the Court's view, the DNA profiles » capacity to provide a means of identifying genetic relationships between individuals is in itself sufficient to conclude that their retention interferes with the right to the private life of the individuals concerned ».

⁸ V. V. D'ANTONIO, *I dati genetici*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Giuffrè 2004, 351 (« L'individuo da proprietario assoluto diviene semplice comproprietario del dato genetico o addirittura mero fiduciario di un lascito generazionale », *ivi*, 352).

⁹ Il riferimento, oltre ai casi citati nelle note precedenti, è a una decisione del Garante (italiano) per la protezione dei dati personali 22 maggio 1999 relativa all'accesso della figlia ai dati genetici del padre. Secondo il Garante « Qualora l'interessato neghi il consenso o rimanga inerte, l'ospedale universitario potrà acquisire, nell'interesse della richiedente, i dati sanitari del genitore presso l'ospedale civile dove sono custoditi, anche in assenza del consenso di quest'ultimo, sulla base del citato articolo 23 e dell'autorizzazione generale del Garante n. 2/1998. L'accesso ai dati sanitari del padre della richiedente appare giustificato dall'esigenza di tutelare il benessere psico-fisico della stessa e tale interesse può, nella circostanza in esame, comportare un ragionevole sacrificio del diritto alla riservatezza dell'interessato ». Per i commenti v. oltre a quello dello stesso S. RODOTÀ (estensore del provvedimento) (retro, nt. 5), M.T. ANNECA, *Il trattamento dei dati genetici*, in R. PANETTA (a cura di), *Li-*

4. LA COMUNANZA DI DATI PERSONALI.

Con questa ricognizione come retroterra è possibile affrontare con maggiore sicurezza il problema della comunanza di dati personali.

Il punto da cui partire è la constatazione — cui già si è fatto cenno — che la gran parte dei dati personali esprimono una relazione fra due o più soggetti e dunque tutti quei soggetti hanno contemporaneamente una pretesa di controllo sugli stessi. Per chiarire fino in fondo il concetto, il dato dell'acquisto in sé e per sé spetta tanto a Tizio quanto a Caio, perché attiene al loro essere sociale. Appare francamente cavilloso recidere il fatto in due parti, e cioè che Tizio ha comprato casa da XYZ (il nome del venditore viene così anonimizzato) e che Caio ha venduto la casa a ZYX (qui il nome dell'acquirente è anonimizzato).

Solo quando il trattamento è per uso personale tale « oscuramento » verrebbe meno. Se si afferma che ciascun soggetto è titolare di una propria identità così come storicamente e socialmente espressa e riconoscibile (è questo il senso del diritto all'identità personale posto alle sorgenti del trattamento dei dati dall'art. 2 Codice privacy), una certa vicenda che è parte della sua vita non può essere giuridicamente destrutturata, attribuendogli la possibilità di trattare solo quella parte di dati che identificano solo lui, e nessun altro.

Né pare appagante il ricorso, per risolvere la questione, ricorrendo alla eccezione di cui all'art. 5, comma 3, Codice privacy secondo cui « *Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione* ».

Infatti non si tratta di affermare una esenzione bensì il fatto che quella vicenda — acquisto/vendita fra Tizio e Caio — costituisce parte integrante del « patrimonio informativo » di entrambi, e che dunque entrambi hanno il diritto di disporne¹⁰.

La distinzione non è artificiosa. La esclusione di cui all'art. 5, comma 3, Codice privacy riguarda, ovviamente, i dati personali altrui trattati a) da persone fisiche b) per fini esclusivamente personali, purché non destinati a c) una comunicazione sistematica ovvero d) alla diffusione. Le condizioni per l'applicazione della

bera circolazione e protezione dei dati personali, I, Giuffrè 2006, 1138 ss.)

¹⁰ La questione è appena accennata — ma non affrontata — da G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione*, Giuffrè, 1997, 167 (« talune informazioni facilitano l'identificazione anche quando non riguardano direttamente l'in-

teressato ed attengono ad un diverso soggetto legato al primo da una particolare legame (ad esempio, in base a rapporti di famiglia) ». In nota si cita l'art. 2, n. 1 della legge finlandese sulla protezione dei dati personali che considera come dato personale anche quello che rende conoscibile i familiari e i conviventi di una determinata persona fisica.

norma non sono né poche né uniche, potendosi legittimamente chiedere se (ad esempio) costituisca fine esclusivamente personale la comunicazione all'istituto di credito dei dati del venditore dell'immobile ai fini della erogazione del mutuo¹¹. Come pure se vi rientri il caso in cui soggetto riferisca ad un gruppo indeterminato di persone la circostanza di aver incontrato una persona appena dimessa dall'ospedale dopo un intervento chirurgico.

Ma la questione che qui si pone non è tanto sulla individuazione della linea di demarcazione fra usi « esclusivamente personali » e tutti gli altri, quanto quella di affermare la piena e libera disponibilità che un soggetto ha dei dati che riguardano le proprie attività¹².

Nel momento in cui un soggetto intrattenga una relazione — in primo luogo giuridica, ma anche sociale — con un altro soggetto i dati relativi a tale relazione fanno parte del patrimonio informativo di entrambi i soggetti ed entrambi ne possono disporre secondo una serie di regole desumibili dal sistema.

Il richiamo alle relazioni giuridiche è ovvio in quanto esse hanno alla loro base un atto volontario, inteso in senso ampio: sia che il rapporto voglia inquadrarsi nella tradizionale figura del negozio giuridico, sia che si tratti di atti c.d. non negoziali, come pure di fatti con rilievo giuridico (tipicamente: il fatto illecito), esso si fonda su una consapevole attività del soggetto il quale entra in contatto con altri.

Ma anche le relazioni sociali danno vita ad una comunanza di dati, e l'essere umano costantemente elabora tali dati, per piacere, per profitto o per necessità poco importa.

Beninteso la circostanza che un soggetto entri in relazione con un altro non significa che i propri dati possano essere appropriati liberamente e senza limiti.

Quel che diventa oggetto di comune trattamento è il fatto generatore del contatto e non altro. I principi della finalità, della correttezza, della proporzionalità rimangono fermi. Come pure non si giustifica, senza consenso, la ricerca del contatto sociale al mero scopo di appropriarsi di dati personali.

¹¹ Peraltro secondo V: FRANCESCHELLI, commento *sub* art. 3, in E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO-V. ZENO-ZENCOVICH, *La tutela dei dati personali. Commentario alla L. 675/95*, II ed., Cedam 1999, 37 « non credo che un "fine personale" si colleghi strutturalmente alla gratuità, per contrapporsi frontalmente al lucro o al guadagno ». « Si possono trattare dati personali per fini professionali o di lavoro, che sono allo stesso tempo "strettamente personali" ». Nello stesso senso E. GIANNANTONIO, *Manuale di diritto dell'informatica*, III ed., vol. I, Cedam 2001, 46. Dubi-

tativamente invece G. BUTTARELLI, *Banche dati e tutela della riservatezza. La privacy nella società dell'informazione*, Giuffrè, 1997, 193 s.

¹² Secondo M. GORGONI, commento *sub* art. 3, in C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *Commentario alla L. 31 dicembre 1996, n. 675*, in *NLCC* 1999, 273 ss. il criterio discrezionale indicato dalla norma sarebbe quello della destinazione del trattamento, con una serie di complesse indagini sulle intenzioni del soggetto. In ogni caso sarebbero escluse le persone fisiche che operano in veste di « professionisti » (p. 277).

5. IL REGIME GIURIDICO DEI DATI COMUNI.

Se si parte dal presupposto che i dati di un fatto o atto relazionale sono nella disponibilità di coloro che vi hanno dato vita, occorre individuare il regime giuridico cui tali dati sono sottoposti.

L'attuale lettura porta — come si è visto — ad una dicotomia del fatto in cui ciascun soggetto ha la disponibilità dei propri dati ed è titolare di quelli dell'altro o degli altri ed è soggetto a tutte le limitazioni ed ai vincoli di legge: informativa, consenso, principio di finalità.

Nella prospettiva di dati comuni, in primo luogo il principio cardine diventa quello della reciprocità. Se ad un soggetto è attribuita una facoltà, questa spetta anche all'altro. In secondo luogo l'utilizzo del dato comune non può essere tale da impedire l'uso all'altro soggetto o da ledere un suo interesse di rilievo giuridico. In terzo luogo le facoltà attribuite ai soggetti devono essere interpretate nel senso di consentire a ciascuno il massimo utilizzo compatibile dei dati piuttosto che la minimizzazione dell'uso al fine di evitare rischi di abuso.

L'analisi delle situazioni di contitolarità di diritti della personalità offre numerosi modelli. La scelta dovrebbe tenere conto di questo fondamentale elemento differenziale: mentre con riguardo alle altre situazioni giuridiche la comunanza costituisce una eccezione, nel caso dei dati personali si tratta, piuttosto, della regola. Di qui la preferenza verso un assetto che favorisca la cooperazione fra i soggetti volta a massimizzare le rispettive utilità.

Lo schema della comunione — che nella sua impostazione teorica cerca di conciliare il diritto di ciascuno alla proprietà con la coesistenza degli eguali diritti degli altri comproprietari — appare senz'altro attraente, anche perché viene applicato a quel che oggi è il nuovo e più importante bene economico, l'informazione, di cui i dati personali costituiscono, per così dire, gli atomi.

Si tratta di quel che si può definire una comunione forzata, nel senso che i dati di una relazione giuridica o sociale sono necessariamente comuni. Talvolta ciò avviene per vicende occasionali e per lo più transitorie (ad es. l'acquisto di un bene, che decorso un certo tempo, perderà ogni rilevanza). Ma talvolta invece la comunanza è strutturale e permanente, come nel caso dei dati genetici.

Il modello della comunione deve però fare tesoro dell'esperienza di una delle più grandi illusioni prodotte dalla dogmatica ottocentesca, quella della « proprietà intellettuale ». Nel caso dei dati personali si presentano tutte le caratteristiche di non esclusività, non consumabilità, non divisibilità da tempo riconosciute alle informazioni. Dunque non vi è spazio per lo scioglimento (e la conseguente divisione), mentre invece rimangono tutte le previsioni della legge speciale in ordine alla facoltà di chiedere la cancellazione del dato ove ne ricorrano le particolari ragioni.

Nella prospettiva della comunione l'informativa fornita da un soggetto all'altro cessa di avere una connotazione unilaterale, ed assume quella di un regolamento sull'uso del dato comune fondato sulla reciprocità.

Dunque, più che incentrato sull'attribuzione di *iura arcendi*, il sistema dovrebbe mirare ad un razionale utilizzo, da parte di ciascun soggetto, del patrimonio informativo che accumula nelle sue multiformi relazioni giuridiche, economiche e sociali.

Si potrebbe dunque parlare, preferibilmente, di condivisione, piuttosto che di comunione, mettendo prevalentemente in luce l'aspetto del godimento comune del dato.

L'attrattiva della sistematica dei diritti reali tuttavia non cessa: con riguardo ai dati genetici, soprattutto fra familiari, si potrebbero ipotizzare situazioni modellate sulla servitù, nelle quali la consanguineità funge da elemento di vicinanza. Dunque, ferma restando la titolarità in capo a ciascun soggetto, questi è tenuto a consentire un accesso « informativo » ai dati genetici limitato a talune utilità ben definite che il soggetto « servente » deve a quello « dominante ». E con riguardo a dati comuni a taluni gruppi etnici fare riferimento a figure come i *commons* o gli usi civici.

Il richiamo ad antiche figure dei rapporti materiali non vuole suggerire ingenui trasposizioni concettuali e normative, quanto segnalare come nel corso dei secoli si siano affinate forme di bilanciamento fra le diverse — ed all'epoca primarie — esigenze connesse al mondo rurale, dalle quali è possibile estrarre tutt'oggi non tanto una regola operativa quanto una attenta selezione e ponderazione degli interessi.

Tornando a volgere lo sguardo all'esperienza di altri diritti della personalità uno spunto meritevole di essere valorizzato è la distinzione fra titolarità del diritto e facoltà di agire in giudizio. Mentre il primo viene necessariamente condizionato dalla coesistenza di altre titolarità, la seconda viene attribuita in maniera piena a ciascuno di essi. Si può infatti ragionevolmente pensare che gli interessi che ruotano attorno al trattamento del dato comune non siano coincidenti (com'è ovvia, nell'esempio da cui si è partiti, la differenza fra interesse del venditore e interesse dell'acquirente).

6. IL PATRIMONIO INFORMATIVO DELL'IMPRESA.

Il campo nel quale la costruzione del dato relazionale quale dato comune alle parti del rapporto appare avere maggior rilievo è quello del patrimonio informativo dell'impresa.

In primo luogo le imprese sono tutte consumatrici e produttrici di beni informativi, nel senso che le loro scelte avvengono sulla base di un complesso di informazioni che per un verso provengono dall'esterno, per altro verso sono auto-prodotte. La correttezza delle informazioni, e la correttezza della loro analisi, costituiscono

un elemento essenziale nel processo di decisioni razionali. Al tempo stesso l'informazione sullo stato dell'impresa e sul suo comportamento contribuiscono alla conoscenza del mercato nel suo complesso e a scelte altrettanto razionali da parte degli operatori (si pensi banalmente alla quotazione delle azioni di una società le quali sono il risultato delle informazioni di cui si dispone sull'azienda e sulle sue prospettive di utili)¹³.

L'informazione costituisce dunque uno dei più importanti fattori della produzione.

Fra queste informazioni un rilievo preminente hanno quelle sui fornitori, sui dipendenti, sui clienti. Dati personali, dunque di cui è indispensabile stabilire la disciplina.

Vi è una diretta relazione fra regime giuridico dei dati e valore delle informazioni che se ne può (es)trarre.

Nell'attuale sistema dicotomico tali dati non sono dell'impresa, la quale li può trattare soltanto nei limiti dell'esecuzione del rapporto giuridico che la lega con gli interessati¹⁴. Ovvero argomentando che si tratta di dati relativi ad attività economiche¹⁵.

Nella costruzione di tali dati come comuni l'utilizzo lecito sarebbe assai più ampio e comprenderebbe tutti quelli che non confliggono con un interesse apprezzabile dell'altro soggetto cui il rapporto è comune.

A tale costruzione si frappone tuttavia un ostacolo di carattere sistematico. Nei paragrafi precedenti si è costruita la titolarità del

¹³ Tale considerazione è alla base della eccezione (art. 24, lett. d) per la quale il consenso non è richiesto quando il trattamento « riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale ». Secondo il Garante « La legge n. 675/1996 (art. 12, comma 1, lett. h e 20, comma 1, lett. e) non si riferisce ad attività economiche, ma più precisamente, ai dati relativi allo svolgimento di attività economiche. L'espressione "svolgimento di attività economiche" riguarda un aspetto prevalentemente dinamico e non statico delle attività dei soggetti ai quali si riferiscono i dati, e può essere interpretata in modo estensivo, utilizzandola anche per gli aspetti economici dell'attività degli imprenditori individuali e dei liberi professionisti. La medesima espressione, invece, non può essere interpretata fino al punto di ricomprendervi ogni informazione personale a sfondo economico, anche quando il dato riguarda attività puramente personali o familiari di una persona ». (Parere reso all'AGCM il 16 febbraio 1999).

¹⁴ Il riferimento è alla previsione contenuta nell'art. 7, lett. b) la liceità del trat-

tamento quando ciò è necessario per l'esecuzione di un contratto o di una intesa precontrattuale; nonché nella omologa disposizione dell'art. 24 Codice privacy (e, precedentemente, art. 12 L. 675/96). Tra i vari commenti alle norme appena citate v. G. BUTTARELLI, *op. cit.*, 289; G. COMANDÈ, commento *sub* art. 12, in E. GIANNANTONIO-M.G. LOSANO-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *op. cit.*, 144 ss.; F. MISSENERI, commento *sub* art. 12, in C.M. BIANCA-F.D. BUSNELLI (a cura di), *op. cit.*, 372 ss.; G. PELLICANÒ, *Il caso di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali*, in questa Rivista 1998, 933 (a p. 39); A. FICI-E. PELLECCIA, *Il consenso al trattamento*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, I, Giuffrè 2003, 555 ss.; S.M. MELONI, *Il trattamento dei dati da parte di soggetti privati: la disciplina del consenso*, in V. CUFFARO-R. D'ORAZIO-V. RICCIUTO (a cura di), *Il codice del trattamento dei dati personali*, Giappichelli, 2007, 206 ss.

¹⁵ Ma tale interpretazione sembrerebbe confliggere, nel caso di dati relativi a persone fisiche, con la decisione del Garante citata *retro* nt. 9.

proprio patrimonio informativo come un aspetto della personalità, e dunque ricompreso fra i diritti che su di questa insistono.

Con riguardo all'impresa si dubita che essa sia e possa essere titolare di diritti della personalità, che nella impostazione umanista dei sistemi giuridici continentali sono intrinsecamente legati alla persona fisica¹⁶. Non va infatti dimenticato che lo sviluppo dei diritti della personalità è in larga misura una reazione alla progressiva invasione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: la stampa, la fotografia, il cinema, la radio, la televisione, l'informatica. E questi mezzi non sono mai stati considerati isolatamente, bensì come strumenti per l'esercizio di attività di impresa.

Dunque affermare che ciascuno ha il diritto di sfruttare appieno il proprio patrimonio informativo, come aspetto centrale della propria identità, non implica che analogo diritto sia attribuito alle persone giuridiche, i cui attributi immateriali (tipicamente il marchio, il credito, l'immagine) hanno una connotazione eminentemente patrimoniale.

Quale dunque il fondamento del diritto dell'impresa al massimo sfruttamento del proprio patrimonio informativo? Anche se posti su un piano patrimonialistico i riferimenti normativi sono numerosi ed importanti.

i. In primo luogo va indicato il diritto che l'impresa ha sul proprio avviamento, bene protetto da oltre un secolo *erga omnes*, si tratti di concorrenti ovvero di dipendenti infedeli. Non è questa la sede per analizzare nel dettaglio le diverse costruzioni giuridiche dell'avviamento commerciale. Quel che rileva è che esso può esistere nella misura in cui una impresa conosce i propri clienti, nei loro diversi dati personali la cui rilevanza varia a seconda dell'attività. Né è da pensarsi che abbiano valore principalmente i dati anagrafici del soggetto, giacché nella maggior parte degli esercizi pubblici (si pensi al bar, al ristorante, al parrucchiere) quel che conta è la conoscenza dei gusti individuali della clientela « affezionata ».

In termini concreti, senza dati personali l'avviamento è ben poco cosa perché non consente di distinguere cliente da cliente, modulare l'offerta in relazione alle esigenze quali emergono dai progressi rapporti, proporre nuovi beni o servizi destinati a taluni clienti, piuttosto che ad altri.

ii. Un secondo fondamento giuridico della piena utilizzabilità del patrimonio informativo dell'impresa sta nel rispetto dei principi di bilancio che impongono la piena conoscenza dei dati economici, ai fini della rappresentazione veritiera dello stato dell'impresa stessa.

¹⁶ Riepilogativo del dibattito sul punto il volume di Ar. FUSARO, *I diritti della*

personalità dei soggetti collettivi, Cedam 2002.

È pur vero che tutto ciò si traduce in bilanci nei quali le voci sono generalmente anonime, ma qualsiasi verifica — si tratti dei quelle obbligatorie, a campione, dei sindaci, piuttosto che quelle di c.d. *due diligence* da parte di un istituto di credito o di potenziali acquirenti — richiede che i dati personali relativi a fornitori, dipendenti e clienti vengano attentamente valutati.

La trasparenza che giustamente si chiede all'impresa e ai suoi dati di bilancio mal si concilia con una lettura del quadro normativo che consentirebbe tali analisi solo se anonimizzate.

iii. Strettamente collegato all'aspetto appena trattato vi è quello della conservazione dei dati relativi alla puntualità e al corretto adempimento delle obbligazioni da parte dei debitori (fornitori, dipendenti, clienti) dell'impresa. Si tratta di una esigenza che rientra fra gli obblighi di prudente ed oculata gestione che impongono a qualsiasi impresa — ma in realtà anche al *bonus pater familiae* — di non concedere credito a soggetti i quali in passato hanno dimostrato di essere inadempienti. Questo trattamento va chiaramente distinto dalle forme di gestione consortile dei dati personali dei debitori nelle c.d. «centrali-rischi».

In quest'ultimo caso si consente, per un periodo di tempo limitato, a terzi di accedere a dati sulla solvibilità di soggetti debitori. Nel caso qui trattato, invece, si tratta di dati propri dell'impresa in quanto riguardano la propria esposizione debitoria e la propria storia di rapporti economici.

iv. Ancora connesso ai punti precedenti vi è quello dei dati relativi alle prestazioni dei dipendenti che il datore di lavoro raccoglie e conserva¹⁷. Si tratta di un tema che è emerso in passato con riferimento alle valutazioni sui dipendenti, dando vita ad opposte interpretazioni. Da un lato v'è chi ha ritenuto — e fra essi autorevolmente lo stesso Garante — che tali valutazioni contenendo dati del prestatore d'opera riguardanti lo stesso, dava il diritto sia di accedervi che di contestarne la correttezza. Dall'altra chi ritiene che le valutazioni rientrassero nel corretto esercizio del potere di direzione che implica, anche ai fini dell'assegnazione di mansioni, funzioni e responsabilità la verifica della idoneità del soggetto.

Quel che interessa in questa sede è la circostanza che i dati relativi alla prestazione di lavoro sono — fatte salve tutte le limitazioni sulle modalità di raccolta e sulle finalità di utilizzo — un dato importante per la gestione del capitale umano dell'impresa. La

¹⁷ A. MARESCA-S.L. MONTICELLI, *Tutela della riservatezza nei rapporti di lavoro*, in G. SANTANIELLO (a cura di), *La protezione dei dati personali*, Cedam 2005, 537; A. BELLAVISTA, *La tutela dei dati personali nel rapporto di lavoro*, in F. CARDARELLI et

al., *op. cit.*, 397; A. REALE-I. LINCiano, *I diritti dei lavoratori*, in R. PANETTA (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, I, Giuffrè 2006, 443; C. TACCONI, *La disciplina della privacy e la tutela del lavoratore*, in V. CUFFARO et al., *op. cit.*, 479.

problematica è sicuramente fortemente influenzata dalla dimensione politico-sociale delle relazioni industriali, al cui interno sicuramente è possibile trovare l'equilibrio fra i diversi interessi. Ma ciò detto il punto di partenza non può essere quello assolutistico della esclusiva pertinenza dei dati alla sfera del dipendente, cui spetta decidere le modalità di trattamento.

v. Infine il patrimonio informativo aziendale costituisce un importante fattore nella concorrenza fra imprese¹⁸, cui non giova la sterilizzazione ed il livellamento verso il basso delle forme di trattamento dei dati. Al di là di ogni considerazione sulla globalizzazione dei mercati, e volendo rimanere all'interno del mercato comune europeo non sfuggono le implicazioni macro-economiche di una visione più dinamica che porti ad una maggiore valorizzazione dei dati di cui dispone l'impresa. L'osservazione non ha un rilievo meramente sistematico: nella misura in cui si ritenga che la concorrenza porti vantaggi all'insieme dei consumatori con riduzione dei costi, differenziazione nell'offerta, incentivazione alla innovazione, dovrebbe farsi una corretta valutazione costi/benefici sociali fra le diverse discipline del trattamento dei dati da parte dell'impresa.

7. LE IMPLICAZIONI PER IL SISTEMA DEI DIRITTI DELLA PERSONALITÀ.

Qualificare i dati « relazionali » come comuni ovvero condivisi ha delle implicazioni sul sistema dei diritti della personalità.

a) Gli aspetti della personalità sono diversi fra di loro non solo nella loro ontologia (è ovvio che il nome è diverso dall'immagine) ma anche nella loro struttura giuridica. I dati personali — anche per via della ipertrofia normativa in cui sono immersi — per un verso si sovrappongono ad altri aspetti, ma per altri se ne differenziano notevolmente¹⁹. La domanda piuttosto ovvia per il teorico è: cosa tiene insieme la categoria?

b) In generale i diritti della personalità hanno una funzione protettiva nei confronti di terzi. Nelle vicende che si sono enunciate sembrerebbe prevalere una funzione cooperativa con « se-

¹⁸ In senso opposto v. A. ORESTANO, *La circolazione dei dati personali*, in R. PARDOLESI (a cura di), *Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali*, II, Giuffrè 2003, 119 ss. (a 188, ove la « necessità di assicurare protezione alla parte del patrimonio informativo acquisito dai singoli operatori » sarebbe solo la ragione dell'eccezione della non accessibilità ai dati coperti da segreto industriale o aziendale).

¹⁹ Peraltro, a seguire talune ricostruzioni dogmatiche fondate sul (discutibile)

principio della indisponibilità si dovrebbe dubitare che il diritto al trattamento dei dati personali rientri fra i diritti della personalità: v. S. NIGER, *Le nuove dimensioni della privacy: dal diritto alla riservatezza alla protezione dei dati personali*, Cedam 2006, 98 ss. Ma in senso diverso — e più condivisibile — v. G. RESTA, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in F. CARDARELLI-S. SICA-V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il codice dei dati personali. Temi e problemi*, Giuffrè 2004, 11 ss.

condi» cioè soggetti della vicenda relazionale, con i quali occorre individuare modalità condivise di utilizzo di dati comuni.

c) La storia dei diritti della personalità è segnata dalla difesa dalle aggressioni di mezzi i quali comunicano all'esterno — anche distorcendoli — gli aspetti della personalità. Ciò che rileva — e preoccupa — maggiormente è la proiezione esterna del soggetto, e dunque il modo con cui viene percepita socialmente la sua personalità. Nel caso dei dati personali l'aspetto della diffusione non è preminente ma prevale quello dell'utilizzo per fini «interni». Gli antagonisti non sono i media bensì qualsiasi impresa con la quale si entra in contatto.

d) La conseguenza di quanto detto è che — paradossalmente, ma neanche tanto — il miglior difensore dei dati dalla diffusione a terzi è il soggetto cui essi sono comuni, perché essi sono rilevatori di informazioni che lo riguardano.

e) Con riguardo ai tradizionali diritti della personalità, con l'eccezione di un numero statisticamente assai ristretto di persone, pochi, e poche volte nella vita, hanno questioni nelle quali i loro diritti vengono messi in discussione. Nel caso dei dati personali tutti, ma proprio tutti, dalla nascita fino alla morte vedono i loro dati personali trattati spesso migliaia di volte al giorno. La disciplina dei dati personali finisce per essere una disciplina della vita quotidiana del soggetto e delle sue quotidiane relazioni sociali.

f) La categoria dei diritti della personalità — per quei sistemi che la accolgono — sicuramente viene notevolmente ampliata con l'accessione del diritto al trattamento dei dati personali, ma nel contempo perde taluni dei suoi presupposti fondanti — in primo luogo, l'individualità — e la sua compattezza, costringendo l'interprete a proseguire sulla strada di una mai perfettamente raggiunta sistematizzazione.

g) I regimi di condivisione/contitolarità/comunione di aspetti della personalità sono ancora caratterizzati da una forte problematicità, anche a causa della paucità e non univocità dei dati normativi. In parte occorre un affinamento della riflessione teorica, per altra parte occorre una maggiore sperimentazione di modelli socialmente accettati e la loro verifica da parte delle autorità, sia di settore che giudiziaria.